

**prot. 129205**

**rep. 1753/2018**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA**

La delibera del Consiglio d'Amministrazione del 17 giugno 2014, con la quale è stata autorizzata l'indizione di una Procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio ex Vasca Navale - Il Lotto per un importo complessivo di euro 33.711.058,44 al netto degli oneri fiscali e contributivi;

**VISTO**

Il decreto prot. 53779 del 3 luglio 2017, con il quale è stato approvato l'esito della valutazione della Commissione di gara, che ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto al raggruppamento temporaneo di imprese tra CGF Costruzioni Generali S.p.A. (capogruppo) - PROMO S.p.A. (mandante), che ha ottenuto un punteggio totale pari a 94,53 punti e ha offerto l'importo complessivo di € 25.128.498,29 al netto degli oneri fiscali e contributivi per l'esecuzione della progettazione e dei lavori, e al netto degli oneri per la sicurezza ammontanti a € 983.876,81 oltre IVA (non soggetto a ribasso d'offerta), corrispondente ad un importo totale di € 26.112.375,10 al netto degli oneri fiscali e contributivi.

**VISTA**

La nota prot. 57448 del 18 luglio 2017, con la quale questo Ateneo ha richiesto la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto, fissando il termine per il relativo riscontro per il 28 agosto 2017;

**CONSIDERATO**

Che, a seguito delle risultanze negative emerse in relazione alla regolarità fiscale e contributiva della società CGF Costruzioni Generali S.p.A., con nota prot. 60415 del 2 agosto 2017, l'Ateneo ha chiesto alla società chiarimenti, con l'invito a produrre eventuali documentazioni idonee a comprovare l'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla gara ed a giustificare le irregolarità sopra dette;

**CONSIDERATO**

Che, in risposta alla nota di cui al precedente punto, la CGF Costruzioni Generali S.p.A. ha comunicato tramite posta elettronica certificata, in data 25 agosto 2017, di aver presentato domanda "in bianco" ex art. 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare"), al fine di essere ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis della medesima legge, affermando di poter, in ragione di ciò, ottenere l'aggiornamento con esito positivo delle certificazioni di regolarità contributiva e fiscale da parte degli Enti competenti;

**VISTA**

La nota prot. 109616 del 22 dicembre 2017, con la quale l'Ateneo - pur avendo riscontrato il mutato esito (in positivo) delle certificazioni di regolarità contributiva e fiscale da parte degli Enti competenti, e avendo preso atto del mancato deposito della documentazione che attestasse l'ammissione della CGF Costruzioni Generali S.p.A. al concordato preventivo con continuità aziendale per la quale la società aveva presentato istanza - ha reiterato la propria richiesta all'aggiudicatario per un sollecito invio del provvedimento autorizzatorio del Tribunale fallimentare, indispensabile - ai sensi dell'art. 161, comma 7 della Legge fallimentare - per la sottoscrizione del contratto d'appalto da parte della CGF Costruzioni Generali S.p.A., ed ha stabilito quale termine ultimo per la sua produzione la data del 31 gennaio 2018;

**VISTA**





La nota prot. 26275 del 2 febbraio 2018, con la quale questo Ateneo, a seguito di formale richiesta del legale della CGF Costruzioni Generali S.p.A. inoltrata a mezzo posta elettronica certificata in data 31 gennaio 2018, ha accordato un ultimo e perentorio termine di trenta giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione stessa per la presentazione dell'autorizzazione del Tribunale fallimentare e della copia autentica della documentazione richiesta, e che tale termine è inutilmente decorso il giorno 5 marzo u.s.;

**CONSIDERATO**

Che, al fine di soddisfare adeguatamente l'interesse pubblico perseguito attraverso l'indizione della procedura di gara di cui trattasi (già fortemente compresso dalle tempistiche con le quali l'impresa ha provveduto alla presentazione del piano economico - finanziario necessario al conseguimento dell'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, alla data non ottenuta e, comunque, non nel termine essenziale indicato dall'Ateneo nella comunicazione prot. 26275 del 2 febbraio 2018), l'Ateneo stesso, con provvedimento prot. 59576 rep. 510/2018 del 16 marzo 2018, ha dichiarato la decadenza dall'aggiudicazione del raggruppamento temporaneo di imprese tra CGF Costruzioni Generali S.p.A. (capogruppo) - PROMO S.p.A. (mandante) a causa della sopravvenuta insussistenza del requisito di cui all'art. 38 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 in capo alla mandataria CGF Costruzioni Generali S.p.A, in quanto quest'ultima società, dopo ben otto mesi dall'aggiudicazione della gara, non risultava essere stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, sì da poter sottoscrivere il contratto d'appalto;

**CONSIDERATO**

Che, in ottemperanza al principio di conservazione degli atti amministrativi, l'Ateneo ha provveduto alla riapertura della procedura di gara, nonché allo scorrimento della graduatoria, interpellando progressivamente gli operatori economici successivi all'aggiudicatario dichiarato decaduto, al fine di acquisirne la disponibilità alla stipulazione del contratto per l'affidamento dell'appalto alle condizioni offerte nella gara stessa;

**CONSIDERATO**

Che, con provvedimento prot. 59581 rep. 510/2018 del 16 marzo 2018, ha aggiudicato l'appalto in oggetto alla Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Soc. coop.;

**RILEVATO**

Che, con ricorso promosso innanzi al TAR Lazio (RG 5216/2018), la CGF Costruzioni Generali S.p.A, in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento con PROMO S.p.A., ha impugnato il provvedimento prot. 59576 rep. 510/2018 del 16 marzo 2018 con il quale è stata disposta la decadenza dell'aggiudicazione per insussistenza del requisito generale di cui all'art. 38 comma 1 lettera lett. a) del D.Lgs. 163/2006 in capo alla mandataria CGF Costruzioni Generali S.p.A;

**RILEVATO**

Che, con il medesimo ricorso la CGF Costruzioni Generali S.p.A ha impugnato anche la conseguente aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa, quale atto conseguente del provvedimento di decadenza;

**RILEVATO**

Che, con ordinanza n. 3130/2018, il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento di decadenza prot. 59576 rep. 510/2018 del 16 marzo 2018;

**RILEVATO**

Che l'ordinanza n. 3130/2018 è stata appellata dalla Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Soc. coop. e, prima della discussione della causa, la CGF Costruzioni Generali S.p.A. ha depositato in giudizio la sentenza del Tribunale Fallimentare di Roma del 20 giugno 2018 n. 605, con la quale la CFG Costruzioni Generali è stata dichiarata "in fallimento";

**RILEVATO**

Che, con ordinanza del 1 agosto 2018, n. 4757/2018, il Consiglio di Stato - ritenuto che l'avvenuto fallimento è causa di interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. - ha provveduto in tal senso e ha



disposto la trasmissione della medesima ordinanza al giudice di primo grado per le valutazioni di competenza;

**RITENUTO**

Che, per le motivazioni sopra indicate, sussistono i presupposti per procedere al riesame del provvedimento di decadenza prot. 59576 rep. 510/2018 del 16 marzo 2018 e della successiva aggiudicazione dell'appalto alla Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Soc. coop., in ragione del sopravvenuto fallimento della CGF Costruzioni Generali S.p.A., dal momento che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera a) del Dlgs 163 del 2006, in ogni caso "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento (...) degli appalti di lavori (...) e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovano in stato di fallimento (...)".

**PRESO ATTO**

Che, in data 27 settembre 2018, l'Ateneo ha provveduto a inviare alla CGF Costruzioni Generali S.p.A. in fallimento, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con PROMO S.p.A., e alla Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Soc. coop. la comunicazione ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/1990 dell'avvio del procedimento di riesame del provvedimento di decadenza prot. 59576 rep. 510/2018 del 16 marzo 2018 e della successiva aggiudicazione dell'appalto alla Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Soc. coop., in ragione del sopravvenuto fallimento della CGF Costruzioni Generali S.p.A., ed ha attribuito agli interessati il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa per presentare eventuali osservazioni;

**PRESO ATTO**

Che entro il termine perentorio assegnato non è pervenuta alcuna osservazione;

**DECRETA**

**Art. 1**

È disposta, in autotutela, la conferma del provvedimento di decadenza prot. 59576 rep. 510/2018 del 16 marzo 2018 e della successiva aggiudicazione dell'appalto alla Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Soc. coop., in ragione del sopravvenuta dichiarazione di fallimento della CGF Costruzioni Generali S.p.A, costituendo tale circostanza nuova e dirimente causa di decadenza dall'aggiudicazione - diversa da quella menzionata nel medesimo provvedimento di decadenza prot. 59576 rep. 510/2018 del 16 marzo 2018 (tutt'oggi oggetto di impugnazione pendente innanzi al TAR Lazio, sez. terza)- ed idonea *ex se* ad impedire la stipulazione del contratto d'appalto, così come espressamente previsto dall'art. 38 comma 1, lett. a) del D.lgs. 163 del 2006 applicabile alla procedura di gara in questione, a mente del quale *"Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento..."*.

**Art. 2**

Per l'effetto è disposta la conferma del provvedimento di aggiudicazione prot. 59581 rep. 511/2018 del 16 marzo 2018, con il quale l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Soc. coop.

Il presente decreto è reso esecutivo nei modi di legge e sarà acquisito nel registro della raccolta interna.

Roma, 10 ottobre 2018

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Pasquale Basilicata**

